NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

PREMESSA

Il sistema contabile degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano il nuovo ordinamento contabile degli enti locali sono i seguenti:

- Documento Unico di Programmazione DUP: rappresenta il documento programmatorio principale: ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con struttura delle entrate per tipologie e categorie e delle spese per missioni e programmi;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si
 modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni
 compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di
 competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative
 agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- *di verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2021 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a

numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto MEF del 01/09/2021, il quale ha modificato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 relativo alla programmazione, disciplinando in maniera più puntuale gli adempimenti informativi in capo ai comuni che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto , per i quali è meglio descritto ciò che nella Nota illustrativa debbono descrivere circa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che intendono assumere al riguardo (analogo adempimento è previsto in sede di rendiconto). Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per aggiornarne il contenuto con riferimento alla normativa intervenuta in merito ai seguenti aspetti:

- ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
- anticipazioni di liquidità degli enti locali (articolo 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);
- disciplina relativa al tesoriere degli enti locali (art. 57, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124);

Sono di conseguenza modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011), nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), ed il conto del Tesoriere (allegato n. 17 al D.Lgs. 118/2011).

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

- 1. <u>principio dell'annualità</u>: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
- 2. <u>principio dell'unità</u>: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
- 3. <u>principio dell'universalità</u>: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
- 4. <u>principio dell'integrità</u>: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
- 5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
- 6. <u>principio della significatività e rilevanza:</u> nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
- 7. <u>principio della flessibilità:</u> possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
- 8. <u>principio della congruità</u>: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- 9. <u>principio della prudenza</u>: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e

direttamente collegate alle risorse previste;

- 10. <u>principio della coerenza</u>: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
- 11. <u>principio della continuità e costanza</u>: <u>continuità</u> significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; <u>costanza</u> significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
- 12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
- 13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
- 14. <u>principio della pubblicità</u>: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
- 15. <u>principio dell'equilibrio di bilancio</u>: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
- 16. <u>principio della competenza finanziaria:</u> tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al

finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

Nel 2021 il principio è stato integrato (DM 01/09/2021) in merito alla ridefinizione del margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento.

- 17. p<u>rincipio della competenza economica</u>: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- 18. <u>principio della prevalenza della sostanza sulla forma</u>: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Bilancio 2023-2025, ancora una volta si caratterizza per l'eccezionalità della fase storica ed in particolare dall'emergenza "caro-energia", dopo che negli ultimi due esercizi era stata la pandemia da covid-19 ad aver stravolto la programmazione e la gestione contabile. Cosi' il confronto de dati del nuovo Bilancio con il trend storico perde di rilevanza, mentre prevale il caro-materiali ed il prezzo dell'energia elettrica e gasche rendono ancora una volta lo scenario incerto e la possibilità di una programmazione limitata e facendo ricorso alle risorse a propria disposizione.

I finanziamenti del PNRR, praticamente in conclusione di assegnazione, entrano nel vivo della loro gestione, interessando il nuovo bilancio 2023-2025, per la parte investimenti.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2023	€ 2.777.601,59	€ 8.486.761,26	€ 5.694.641,42
Esercizio 2024	€ 2.254.479,21		
Esercizio 2025	€ 2.254.479,21		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2023-2025, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- 1) <u>politica tariffaria</u>: Per il triennio 2023-2025 si è ritenuto di confermare le tariffe già in vigore nel 2022, per un maggior dettaglio si rimanda alla delibera della Giunta Comunale n. n. 85 25/11/2022 ed all'allegato prospetto;
- 2) <u>politica relativa alle previsioni di spesa</u>: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi;
- 3) per quanto riguarda la <u>spesa di personale</u>, soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, anche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n. 34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, al fine di garantire i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, anche con riferimento alle novità introdotte dalla Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e dalle successive normative di dettaglio (ad esempio D.L. 80/2021), non sono state previste politiche assunzionali avendo l'Ente raggiunto il limite

previsto della media del triennio 2011-2013 pari ad euro 313.606,16.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2023-2025, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

- 4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Per l'anno 2023 l'entrata prevista è pari ad euro 20.000,00 e finanzia completamente la spesa in conto capitale.
- 5) politica di indebitamento: il Comune di Sonico non prevede il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2023-2025, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- equilibrio di parte corrente (tabella 1);
- equilibrio di parte capitale (tabella 2);

Equilibrio di parte corrente (tabella 1):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.800.000,00	00'		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	00'0	00'0	00°0
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	·	000	00'0	00'0
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	ŧ.	1.682.833,55	1.619.711,17 0,00	1.619.711,17
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	00'0	00'0	00°0
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.638.321,25	1.573.029,18	1.570.733,68
- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00 59.005,63	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	•	000	000	00'0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	·	44.512,30 0,00 0,00	46.681,99 0,00 0,00	48.977,49 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		00'0	00'0	00'0
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	ME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, LOCALI	, CHE HANNO EFFETTO SI	ULL'EQUILIBRIO EX ART	ПСОГО 162, СОММА 6,
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	00'0	00°0	00°0
di cui per estinzione anticipata di prestiti		000	!	!
Dentrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	00°0	00°0	00°0
di cui per estinzione anticipata di prestiti		000	00'0	00'0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	①	00'0	00'0	00'0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0000	000	00'0
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		0,00	0,00	00'0

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 2)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	00°0	!	I
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	00'0	00'0	00'0
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	460.000,00	00'0	0000
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	·	00'0	00'0	00'0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	·	00'0	00'0	00'0
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	·	00'0	00'0	00'0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	·	00'0	00'0	00'0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	·	00'0	00'0	000
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	0000	000	00'0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	①	00'0	00'0	00'0
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	•	460.000,00	00'0	00'0
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	·	00'0	00'0	0000
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	00'0	00'0	00'0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		00'0	00'0	00'0
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	00'0	00'0	00'0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	00'0	00'0	0000
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	00'0	00'0	0000
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	00'0	00'0	0000
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(£)	00'0	00'0	0000
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	①	00'0	00'0	00'0
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		00'0	00'0	00'0

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE

DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2023-2025, per la parte entrata, sono sintetizzate:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		TREND STORICO	0	PROGRAI	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	HENNALE
ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI	Rendiconto	Rendiconto	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
BILANCIO	2020	2021	assestata 2022	2023	2024	2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,						
contributiva e perequativa	823.763,91	852.838,58	841.399,97	847.424,44	847.245,44	847.245,44
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	279.592,12	127.887,96	108.450,39	27.673,12	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	693.047,13	799.967,21	853.967,50	807.434,99	752.285,73	752.285,73
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.228.293,23	2.042.481,57	1.873.643,76	460.000,00	-	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-		-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-		-	-	-	_
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-		-	-	-	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	381.395,20	506.027,22	634.256,28	634.768,04	634.768,04	634.768,04
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	_	-	-	
Fondo pluriennale vincolato	-	-	_	-	-	
TOTALE ENTRATE	3.406.091,59	4.329.202,54	4.311.717,90	2.777.300,59	2.254.299,21	2.254.299,21
	-	-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	1.318.853,54	1.330.422,50	1.816.340,58	1.638.257,25	1.573.029,18	1.573.029,18
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.423.370,17	1.930.751,06	7.440.136,12	460.000,00	-	_
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-			-	-	_
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	38.692,14	40.523,77	44.512,30	44.512,30	46.681,99	46.681,99
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/c	-		-	1	-	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	381.395,20	504.538,64	634.256,28	634.768,04	634.768,04	634.768,04
TOTALE SPESE	3.162.311,05	3.806.235,97	9.935.245,28	2.777.537,59	2.254.479,21	2.254.479,21

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, (art. 1 commi 739 e seguenti).

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

A tal fine, il comune determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

- approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell'interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006];
- pubblicata sul sito <u>www.finanze.gov.it</u> entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].
 Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella.

fattispecie	norma	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima	aliquota massima	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2,	art. 1, c. 740,		Esente		non previsto

A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	L. n. 160/2019				
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758,	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto

legge n. 160/2019)			

I comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019): la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti; tuttavia alla data di compilazione della presente nota integrativa il prescritto prospetto non è ancora stato disciplinato, risultando emanato solo il decreto MEF del 20 luglio 2021 recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", finalizzato a consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.

L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

La Legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 48) ha introdotto alcune agevolazioni per i pensionati residenti all'estero per i quali è prevista per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, la riduzione del 50% dell'IMU, e di un terzo per la TARI (è previsto un contributo compensativo a favore dei comuni per compensare la corrispondente perdita di gettito).

Il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 16 del 25/09/2020.

Le aliquote per l'anno 2023 sono state proposte al Consiglio Comunale dalla Giunta con deliberazione n. 85 del 25/11/2022.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU ammonta a:

- anno 2023: € 460.000,00;

- anno 2024: € 460.000,00;

- anno 2025: € 460.000,00.

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso <u>l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento</u>, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi

dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione).

Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (PRA).

RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento, molto rallentata negli ultimi anni, sono stimati in:

		2023	2024	2025
		(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta	€4.000,00	€ 4.000,00	€4.000,00
	all'evasione			
SPESA	Accantonamento	€0,00	€0,00	€0,00
	al FCDE			

SPESA	Accantonamento	€0,00	€0,00	€0,0
	al FCDE			

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2019 e in c/residui nel 2020). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Il Comune di Sonico ha adottato il criterio della cassa per la stima del gettito IRPEF 2022-2024.

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato il TUIR, con particolare riferimento agli scaglioni imponibili passano (che passano da 5 a 4) e le corrispondenti aliquote, nonché alle detrazioni.

Le aliquote per l'anno 2023 sono state approvate con deliberazione sono state proposte al Consiglio Comunale dalla Giunta con deliberazione n. 85 del 25/11/2022.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 53.000,00 per il 2023

€ 53.000,00 per il 2024

€ 53.000,00 per il 2025

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26/10/2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n. 2/DRIF del 04/11/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti: sulla base di tali atti va definito il PEF per l'anno 2023 e, di conseguenza, le tariffe TARI 2023.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 30.12.2021 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

In data 18 gennaio 2022 ARERA ha emanato la deliberazione n. 15/2022/R/RIF, con la quale introduce il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con il quale l'Autorità detta alcuni importanti obblighi in materia di trasparenza nei confronti degli utenti dei servizi nonché tempi procedimentali: tali novità, in vigore a decorrere dal 01/01/2023, sono differenziati a seconda del posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori. Il TQRIF comporta pertanto l'adeguamento del Regolamento comunale, della modulistica nonché di alcune modalità organizzative sia nell'ambito dei rapporti con l'utente, sia nei livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il DL 118/2022, con l'art. 14 comma 1, ha modificato la modalità e le tempistiche di comunicazione relative alla fuoriuscita ed al rientro nel servizio pubblico per le utenze non domestiche che hanno optato per il ricorso al mercato, introducendo un vincolo biennale, a partire dal 2024.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti

della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Alla luce di tale normativa, il Comune di Sonico provvederà ad approvare le tariffe TARI entro il 30 aprile 2023.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici). Il suo importo, che ammonta ad € 143.425,44.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati. Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) L. 232/2016 da parte della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Inoltre l'art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Anche per il 2022 l'art. 3 comma 5 del DL 228/2021 (Milleproroghe 2022) ha stabilito un correttivo, a favore dei comuni che presentano, successivamente all'attuazione della clausola di salvaguardia (+/- 4%), una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui sopra (+5% annuo fabbisogni standard/capacità fiscali).

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha ulteriormente previsto, nell'ambito dell'FSC:

- art. 1 comma 172: potenziamento dei fondi destinati al finanziamento degli asili nido già previsti dall'articolo 1, comma 449 lett. d-sexies, della legge n. 232/2016): tali fondi sono destinati al raggiungimento della copertura del servizio entro il 2027 del 33% della popolazione 3-36 mesi; la norma (c. 173) elimina anche il servizio "Asili nido" dall'obbligo di copertura minima dei costi in caso di ente in deficit strutturale ai sensi dell'art. 243 TUEL;
- art. 1 comma 174: introduzione di nuovi fondi vincolati al finanziamento dei LEP (livelli essenziali di prestazione) per il trasporto scolastico degli studenti disabili: in caso di mancato utilizzo di tali fondi, il Ministero provvederà al recupero.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Qui in dettaglio gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2023.

RIPARTO	2022	2023	2024	2025
FONDO DI	definitivo	2023	2024	2025
SOLIDARIETA'	€ 199.934,18	€ 143.425,44	€ 143.425,44	€ 143.425,44

Titolo 2° ° - Trasferimenti correnti

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Attualmente sono iscritti a bilancio i seguenti trasferimenti erariali:

Codice	Voce Bilancio	2023	2024	2025
20101.01.0100	CONTRIBUTO STATO MINOR GETTITO IMU - TOSAP-irpef	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20101.01.0613	FONDO POTENZIAMENTO ASILI NIDO	7.673,12	0,00	0,00

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Attualmente sono iscritti a bilancio i seguenti entrate extratributarie:

Codice	Voce Bilancio	2023	2024	2025
30100.01.0001	PROVENTI TAGLI ORDINARI BOSCHI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30100.01.0002	TARIFFA INCENTIVANTE DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SALA IDA MOTTINELLI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30100.01.0003	PROVENTI DELLA CENTRALINA SONET	385.045,00	336.195,74	336.195,74
30100.02.0100	INTROITO RETTE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	32.000,00	32.000,00	32.000,00
30100.02.0104	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30100.02.0106	RICAVI DA UTILIZZO CELLA FRIGORIFERA CARNI MALCELLATE	100,00	100,00	100,00
30100.02.0107	DIRITTI SEGRETERIA TECNICO COMUNALE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
30100.02.0108	GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - VALLE CAMONICA SERVIZI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
30100.02.0200	DIRITTI SEGRETERIA CERTIFICAZIONI COMUNALI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
30100.03.0100	AFFITTI: RIFUGIO BAITONE -RISTORO PREMASSONE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
30100.03.0101	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	1.100,00	1.100,00	1.100,00
30100.03.0200	FITTI REALI DI FABBRICATI	11.200,00	11.200,00	11.200,00
30100.03.0301	PROVENTI CIMITERIALI LOCULI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30100.03.0302	SOVRACCANONI IDROELETTRICI GRANDI DERIVAZIONI ACQUE	234.189,99	234.189,99	234.189,99
30100.03.0304	CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA' DAL 2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30100.03.0305	CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE AREE DAL 2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30200.02.0001	SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROSILVOPASTORALI	100,00	100,00	100,00
30200.02.0301	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME URBANISTICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30300.03.0001	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	100,00	100,00	100,00
30400.03.0100	UTILI DA SOC. PARTECIPATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30500.01.0001	RISARCIMENTI E INDENNIZZI ASSICURATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30500.02.0002	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFRENDARIE	6.600,00	0,00	0,00
30500.99.0200	CONCORSI - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30500.99.0401	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO\LUCE\ EX-3137/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30500.99.0701	IVA REVERSE CHARGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30500.99.0705	ENTRATE DA GESTIONE ATTIVITA' CONTABILI FISCALI SPLIT	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30500.99.0706	RIPARTO RACCOLTA FUNGHI E SANZIONI DA REGOLAMENTI VASP	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe.

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del $_19/03/2021$.Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 7 del $_26/01/2022$;

Il gettito previsto, iscritto in bilancio sulla base della banca dati delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni di suolo pubblico, è il seguente:

Codice	Voce Bilancio	2023	2024	2025
30100.03.0304	CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA' DAL 2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30100.03.0305	CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE AREE DAL 2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi €340.00000 per l'anno 2023, € 0,00 per l'anno 2024 ed € 0,00 per l'anno 2025.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2023-2025 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da dismettere per un importo complessivo di € 100.000,00 per l'anno 2023, di € 0,00 per l'anno 2024 e di € 0,00 per l'anno 2025. Di seguito i lotti interessati:

Lotto n°1: Immobili comunali presso via Tito Speri (box interrati) ed identificati al mappale n°61 del foglio n°6 subb. n°2, 3, 4, 5 e 7, mappale n°428 del foglio n°6 sub.1 e mappale n°426 del foglio n°6. (alienazioni)

<u>Lotto n°4</u>: Immobili comunali presso via XXIV Marzo ed identificati al foglio n° 15 porzioni dei mappali n° 207, 2016 e 217. (alienazioni)

Il Comune di Sonico utilizzerà questi introiti se realizzati nei limiti di legge per finanziamento spese in conto capitale.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata per le finalità previste dalla norma.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 20.000,00 per l'anno 2023, in €0,00 per l'anno 2024 e in €0,00 per l'anno 2025.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Con tali proventi verranno finanziate opere in conto capitale.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2023-2025 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2023 risulta essere pari ad € 649.474,11.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge (art. 204 TUEL) sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (10%)

Un ulteriore vincolo alla contrazione di indebitamento da parte degli enti locali è rappresentato dalla disposizione di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018: tale vincolo, tuttavia, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, così come chiarito dal MEF con la circolare n. 5/2020: il rispetto di tale vincolo è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla Ragioneria Generale dello Stato, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Come precisato dallo stesso MEF con la circolare n. 15 del 15/03/2022, tenendo conto del rispetto per gli anni 2022 e 2023, in base ai dati dei bilanci di previsione 2021-2023, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima

contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2022-2023.

L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Sonico non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2023.

L'art. 57 comma *1quater* del D.L. 124/2019 ha inoltre prorogato fino al 2023 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Per l'anno 2023 il Comune di Sonico non ha previsto un'operazione di rinegoziazione mutui.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui CDDPP trasferiti al MEF, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

Il Comune di Sonico non ha previsto tale opzione per l'anno 2023

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Il Comune di Sonico non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2020.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2023-2025 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Si segnala che dal 2020 non viene più accertato nel titolo 9° (né impegnato al titolo 7° della spesa) il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), riscosso unitamente alla TARI, ma che dal 2020 viene versato direttamente alla Provincia di competenza, senza passare per il bilancio comunale.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia

possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Non avendo ancora provveduto al riaccertamento ordinario dei residui il fondo pluriennale vincolato sia di parte corrente che capitale iscritto in entrata per gli anni 2023/2024/2025 è pari a zero.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA **FORMULAZIONE** DELLE **RIFERIMENTO** PREVISIONI, CON **PARTICOLARE** AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 comma 850, ha reintrodotto il concorso dei Comuni alla finanza pubblica, a decorrere dal 2023 e fino al 2025, per la somma di 100 milioni di euro per i comuni, facendo leva sui risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile (il riparto avverrà con apposito DPCM).

Le previsioni tengono conto del tasso di inflazione programmata per il 2023, pari all'4,3% (fonte: DEF aggiornato a settembre 2022).

Si evidenzia inoltre che, a far data dal 01/01/2022, il limite per l'uso del contante passa da € 2.000,00 ad € 1.000,00 (art. 5-quater DL n. 146/2021).

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Ī	TREND STORICO		PREVISIONI DI BILANCIO			
Macroaggregati di spesa	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Previsione assestata 2022	Previsione esercizio 2023	Previsione esercizio 2024	Previsione esercizio 2025
Redditi da lavoro dipendente	288.819,86	297.992,23	291.181,32	278.000,00	253.000,00	253.000,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	20.484,99	19.131,73	19.182,28	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Acquisto di beni e servizi	695.532,12	732.773,93	954.597,65	913.392,14	911.414,67	915.629,26
Trasferimenti correnti	245.687,37	220.480,17	211.015,88	277.480,70	241.374,64	237.374,64
Trasferimenti di tributi	-		-	-	-	1
Fondi perequativi Interessi passivi	40.509,66	38.463,53	- 19.948,15	34.046,00	31.661,90	- 29.151,81
Altre spese per redditi da capitale	-		-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.910,31	2.987,14	2.243,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese correnti TOTALE	23.909,23 1318853,54	18.593,77	10.996,94	108.802,41	108.977,97 1573029,18	108.977,97 1570733,68

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

L'adozione del P.I.A.O Per il triennio 2023-2025 verrà adottata nel termine di approvazione del documento che sarà il 31/01/2023: le previsioni iscritte nel bilancio 2023-2025 sono in ogni caso improntate al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale e tengono conto del nuovo CCNL del personale dipendente per il triennio 2019-2021.

Si evidenzia che il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l'assegno unico e universale, sostitutivo dell'assegno nucleo familiare, a decorrere dal 01/03/2022, che verrà erogato, a seguito di apposita istanza da parte dei lavoratori, direttamente dall'INPS, non gravando più sugli stanziamenti di bilancio.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Sonico non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997): IRAP iscritta per € 16.000,00 (2023) - € 16.000,00 (2024) - € 16.000,00 (2025); - tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012: tassa di circolazione iscritta per € 600,00 (2023) - € 600,00 (2024) - € 600,00 (2025);

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Si evidenzia che nel bilancio 2023-2025 è stato considerato nelle previsioni anche l'aumento di spesa connesso all'incremento consistente del costo per le utenze elettriche e il gas.

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali l'indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, recentemente aumentata a seguito del riconoscimento delle nuove misure stabilite per legge, aumento scaglionato nel triennio, al fine di parametrare tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, e parzialmente finanziato da contribuzione statale: Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatorio. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

L'art. 6-bis del DL 152/2021 consente di espletare le procedure di affidamento dell'attività di progettazione relativi ai bandi connessi al PNRR anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione del D.Lgs. 50/2016 (piano triennale opere pubbliche e piano biennale degli acquisti).

Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato,

ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili.

Si rilevano le spese per le elezioni europee nell'esercizio 2024, e le elezioni regionali nell'esercizio2024: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

TRASFERIMENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

Codice	Voce Bilancio	2023	2024	2025
01021.04.0400	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER FUNZIONI ASSOCIATE DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01081.04.0001	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01111.04.0100	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03011.04.0100	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ASSOCIATO VIGILANZA	12.500,00	12.500,00	12.500,00
03011.04.0201	TRASFERIMENTO PER CASERMA CARBINIERI	5.000,00	0,00	0,00
04061.04.0300	TRASFERIMENTO AD UNIONE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00
05021.04.0100	TRASFERIMENTI PER ADESIONE AL DISTRETTO CULTURALE VALLECAMONICA - ARCHEOLOGIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06011.04.0206	TRASFERIMENTO PER PITOCCA PARROCHIA RINO	500,00	500,00	500,00
11011.04.0100	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE	6.600,00	6.600,00	6.600,00
12031.04.0001	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12041.04.0704	TRASFERIMENTO UNIONE FONDO DI SOLIDARIETA' (AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14011.04.0100	TRASFERIMETI ALL'UNIONE PER GESTIONE SPORTELLO SUAP	1.500,00	1.500,00	1.500,00

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi è prevista in € 34.046,00 per il 2023, in € 31.661,90 per il 2024 ed in € 29151,81 per il 2025 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. Non sono previste accensioni di nuovi mutui.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 20.000,00 nel 2023, per € 20.000,00 nel 2024 e per € 20.000,00 nel 2025 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della

reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0.2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad $\in 3.000,00$.

Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- 1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- 1b) i crediti assistiti da fidejussione,
- 1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale. Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione: il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- è stata calcolata, per ciascuna entrata, la media semplice calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente (si applica la media semplice essendo ormai pienamente a regime l'applicazione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria).
- per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Si segnala inoltre che l'articolo 30-bis del Dl 41/2021, che modifica l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

Il comune di Sonico non ha adottato tale facoltà.

La Commissione *Arconet* ha inoltre chiarito (faq nn. 25 e 26 del 27 ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

In particolare, a regime, ovvero quando il quinquennio di riferimento è composto esclusivamente da esercizi gestiti nel rispetto della citata disciplina armonizzata, il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente per tutti gli esercizi compresi nel quinquennio di riferimento si calcola secondo la seguente formula:

i 1	ncassi di competenza es. (χ) + incassi esercizio $(\chi+1)$ in c/residui (χ)
	accertamenti esercizio (X)

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

Tipologia	Denominazione	% applicata	Stanz. bilancio (a)	Acc. Obb.fondo (b)	Acc.effettivo (c)	% (d)=(c/a)
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati		191.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7		0,00			
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa Tipologia 102 - Tributi destinati al	13,42	191.000,00	25.633,85	25.633,85	13,42
1010200	finanziamento della sanità (solo per le Regioni)		0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7		0,00			
	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)		0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7		0,00			
	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	33,54	95.400,00	31.999,15	31.999,15	33,54
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	68,63	2.000,00	1.372,63	1.372,63	68,63

4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		100.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		100.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE		0,00			
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale		0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da UE		0,00			
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59.005,63	59.005,63	

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Nona vendo l'Ente contenziosi perenti e sintomaticità di contenziosi futuri, non si è provveduto ad effettuare alcun accantonamento, qualora si verificheranno , si procederà con conseguente variazione di Bilancio.

IVA a debito

L'ultima dichiarazione IVA riferita all'anno d'imposta 2021 è stata trasmessa entro il termine di legge .Dalla dichiarazione è emersa la seguente situazione: credito pari ad € 171.086,88.

.

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

L'articolo 10, comma 6-bis del Dl 77/2021 dispone, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'esercizio 2020 non venga computato nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione sia dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), né ai fini dell'articolo 21 (fondo perdite) del testo unico delle società partecipate: in sostanza, quindi, per le perdite di esercizio 2020 l'ente ha potuto non accantonare le somme a titolo di fondo perdite: tale accantonamento diviene nuovamente vigente dal 2022.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, tale fondo è stato stimato in complessivi € "zero"in quanto non ricorre la fattispecie sopra descritta.

Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art, 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, per gli esercizi 2023 e 2025 potrà essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Si richiama la verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario:

Condizione	Valore
Debito commerciale residuo al 31/12 esercizio precedente	0,00
Debito commerciale residuo al 31/12 secondo esercizio precedente	0,00
Totale fatture ricevute esercizio precedente	2.121.010,25
Limite 5% fatture anno	106.050,51
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	-20
Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	si

Dall'analisi dei parametri di cui alla tabella soprastante, si rileva che per il Comune di Sonico non sussista l'obbligo di accantonare il fondo a garanzia dei debiti commerciali, così come verificato anche con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 25/11/2022.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per

macroaggregati:

	TR	END STORIC)	PREV	ISIONI DI BILA	NCIO
Macroaggregati di spesa	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Previsione assestata 2022	Previsione esercizio 2023	Previsione esercizio 2024	Previsione esercizio 2025
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.353.699,22	1.926.314,21	3.983.218,41	360.000,00	1	1
Contributi agli investimenti	33.849,26	66,85	98.456,87	100.000,00	-	-
Altri trasferimenti in c/capitale	-			-	-	-
Altre spese in c/capitale TOTALE	32.821,69 1420370,17	4.370,00 1930751,06	46.266,14 4.127.941,42	254.323,20 714323,2	- 0	- 0

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

La Legge di bilancio 2021 (comma 153) ha previsto la possibilità per gli enti territoriali (quindi anche per i Comuni) di procedere all'acquisto diretto di unità immobiliari che appartengono al patrimonio immobiliare dello Stato nell'ambito di interventi connessi all'emergenza abitativa, nell'ambito dell'articolo 3, comma 17-bis, del D.L. n. 351/2001 (trasferimenti di proprietà derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico). Gli enti interessati devono dare notizia nel sito istituzionale dell'ente delle operazioni effettuate, indicando il soggetto pubblico alienante e il prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia delle entrate.

Per il triennio 2023-2025 non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati se non quelli già previsti nel Bilancio 2022 che verranno eventualmente reimputati.

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2023-2025, piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2023	2024	2025
	_5_5		
Accertamenti reimputati			
FPV			
Avanzo di amministrazione			
Mutui			
Trasferimenti di capitali da privati			
Contributi in conto capitale	340000		
Alienazioni patrimoniali	100000		
Contributi per permessi di costruire	20000		
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale			
Margine corrente			
TOTALE	460000	0	0

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

di seguito dettagliati:

2023				
Descrizione contributo	Importo			
Efficientamento energetico	50000			
Lavori Val Rabbia 2023 (contributo regione)	240.000,00			
Tarsferimento viabilita'	50000			
Totale	460.000,00			

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2023 risulta essere pari ad € 649.474,11.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 44.512,30 per il 2023, € 46.681,90 per il 2024 ed € 48.977,49 per il 2025.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in

relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
- la definizioni di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. *6ter* del D.L. n. 91/2017.

Nel 2023 l'FPV in entrata/spesa, derivante dall'applicazione di tale normativa, non è determinabile in quanto non ancora effettuato il riaccertamento ordinario dei residui.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui propri siti internet :

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLECAMONICA	15,76%
CONSORZIO SERVIZI VALLECAMONICA	2,39726%

SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	1,01%
SOC. IMPIANTI TURISTICI S.I.T. SPA	0,16%
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	0,14%

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3): tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2022 <u>qualora l'ente applichi al bilancio di</u> previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato:

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Sonico esso ammonta complessivamente

ad €: 2.759.201,53, così suddiviso:

da ripianare

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	2.918.538,04
	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le	
regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2918538,04
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di pi	revisione come disavanzo

Il Comune di Sonico non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2023 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti: pertanto non è tenuto ad elaborare le tabelle A1, A2 ed A3 relative al dettaglio delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti relative al risultato presunto di amministrazione.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un <u>risultato di competenza dell'esercizio non negativo</u>, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio"(W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario f.to Gulberti rag. Stefano